

## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEL

"CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE PER I LAVORATORI

DELLE AZIENDE DEL GRUPPO TELECOM ITALIA – CRALT"

### SEZIONE PRIMA

#### Disposizioni generali

##### **Articolo 1 - Indizione delle elezioni**

1. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti, il Presidente del "Circolo Ricreativo Aziendale per i Lavoratori delle Aziende del Gruppo Telecom Italia – CRALT" (di seguito, "Circolo") indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea stessa - previa delibera del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, ne fissa la data di svolgimento e designa, su indicazione dei Soci Ordinari Aziende, il Presidente della Commissione Elettorale agli effetti del successivo art. 4, comma 1 - dando informazione ai Soci della data delle elezioni e del termine utile per la presentazione delle liste.
2. All'atto della indizione delle elezioni il Presidente del Circolo fissa altresì la data della prima riunione di insediamento degli organi neo-eletti.

##### **Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo**

1. I Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati nell'Assemblea del Circolo sono eletti, su dodici collegi multiregionali di cui all'art. 7 dello statuto, dai Soci Ordinari Lavoratori ovvero dai Soci Pensionati con voto libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati. I Rappresentanti dei Soci Ordinari Aziende sono eletti su collegio nazionale secondo quanto definito negli articoli che seguono.
2. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Pensionati che risultino iscritti al Circolo al primo giorno del mese precedente quello della data di indizione delle elezioni e che siano tali nel mese in cui si tiene la votazione. Analogamente si applica ai Soci Ordinari Aziende.
3. Non può essere eletto Rappresentante, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### SEZIONE SECONDA

#### Elezione dei Rappresentanti in Assemblea da parte dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati

##### **Articolo 3 - Presentazione delle liste elettorali**



1. Decorsi quindici giorni dalla data d'indizione delle elezioni di cui all'articolo precedente, potranno essere depositate presso la Sede legale del Circolo le liste dei candidati di cui ai commi successivi; a tale deposito, che dovrà avvenire contemporaneamente per tutti i Collegi per i quali si intende presentare la medesima sigla, potrà provvedere un rappresentante delle Parti istitutive per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di Presentatori di lista.

2. All'elezione, separatamente, dei Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati in Assemblea concorrono:

a) liste multiregionali presentate – congiuntamente o disgiuntamente - dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l'Accordo istitutivo del Circolo;

b) liste multiregionali sottoscritte da almeno il 5% dei Soci Ordinari Lavoratori ovvero dei Soci Pensionati, calcolandosi tale percentuale con riguardo rispettivamente ai Soci Ordinari Lavoratori e ai Soci Pensionati del singolo collegio cui la lista si riferisce; a tal fine le firme devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia di un documento, anche aziendale, di identificazione dei firmatari. La firma di presentazione di più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è altresì invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

3. Per i collegi multiregionali di cui all'art. 1, comma 1, di seguito riportati, sono espressi i seguenti Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati:

Collegi	Territori di riferimento	Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori	Rappresentanti dei Soci Pensionati
Collegio 1	Piemonte-Valle d'Aosta	5	1
Collegio 2	Lombardia:	6	1
Collegio 3	Veneto	5	1
Collegio 4	Friuli e Trentino - Alto Adige	4	1
Collegio 5	Toscana e Liguria	5	1
Collegio 6	Emilia-Romagna	5	1
Collegio 7	Abruzzo, Marche e Umbria	5	1
Collegio 8	Lazio e Molise	7	1
Collegio 9	Sardegna	4	1
Collegio 10	Campania e Calabria	6	1
Collegio 11	Puglia e Basilicata	5	1
Collegio 12	Sicilia	5	1

4. Le liste di cui al comma 2 dovranno contenere, a pena di inammissibilità:

- per l'elezione dei Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori, un numero di candidati non inferiore al doppio di quello stabilito per ciascun Collegio nel comma 3 e non superiore a tre volte detto numero; i candidati dovranno essere contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, del nominativo e dell'Azienda di appartenenza; esse inoltre dovranno essere contrassegnate da una sigla depositata contestualmente alla presentazione e dalla indicazione del Collegio Elettorale di riferimento;



- per l'elezione dei rappresentanti dei Soci Pensionati, un numero di candidati pari a 3; i candidati dovranno essere contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, del nominativo; esse inoltre dovranno essere contrassegnate da una sigla depositata contestualmente alla presentazione e dalla indicazione del Collegio Elettorale di riferimento.

5. La candidatura su più liste contrassegnate da sigle differenti decade da tutte le liste; la candidatura deve inoltre essere accettata dal candidato; l'accettazione deve risultare da apposita dichiarazione firmata dal candidato stesso. Tali documenti dovranno essere depositati contestualmente al deposito delle liste.

6. Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente della Commissione Elettorale a norma del successivo art. 4.

7. Al Presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

#### **Articolo 4 - Commissione Elettorale**

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle liste ed entro 7 giorni dalla scadenza del termine stesso, si costituisce presso la sede del Circolo la Commissione Elettorale composta da:

- un rappresentante designato da ciascuna Parte istitutiva sindacale mediante comunicazione scritta al Presidente del Circolo entro il termine di presentazione delle liste;

- un membro all'uopo incaricato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di cui all'art. 1, in qualità di Presidente.

La Commissione Elettorale sarà successivamente integrata per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 9 da un rappresentante per ciascuna lista che risulti essere stata validamente presentata ai sensi dei successivi commi 3, 4 e 5.

2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati di lista, i componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti, del Collegio Sindacale e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa del Circolo.

3. La Commissione Elettorale accerta che ricorrono i requisiti di ammissibilità delle liste presentate; in particolare:

a) verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla distintiva, al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;

b) esclude i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;

c) esclude i nomi degli ineleggibili nonché, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

4. Nel caso di sigla distintiva confondibile con altre la Commissione Elettorale comunicherà al Presentatore di lista un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l'utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata precedentemente. Analogamente, la Commissione Elettorale richiederà ai



relativi Presentatori di lista l'integrazione, nel termine perentorio assegnato, delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi del comma precedente.

5. Decorsi i termini di cui al comma precedente le liste vengono nuovamente verificate al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

6. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente Presentatore di lista ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità i presentatori di lista possono presentare alla Commissione Elettorale ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni dalla comunicazione di inammissibilità.

7. Accertata l'ammissibilità delle liste –operazione che deve comunque concludersi entro 7 giorni precedenti la data delle elezioni - la Commissione Elettorale è definitivamente costituita ed è composta computatamente dai membri di cui al comma 1.

8. Tutte le decisioni della Commissione elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

9. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione Elettorale svolge i seguenti compiti:

a) riceve dal Presidente del Circolo - che lo comunica alla Commissione Elettorale entro 7 giorni dalla data in cui la stessa Commissione è stata costituita ai sensi del precedente comma 1 - l'elenco dei Soci Ordinari Lavoratori e dei Soci Pensionati, nonché dei Soci Ordinari Aziende, aventi diritto al voto anche ai fini di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. b);

b) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità predispone le schede elettorali, trasmettendole al Circolo al fine di rendere possibile da parte di quest'ultimo l'adempimento di cui al comma successivo, e tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 5;

c) almeno un mese prima della data delle elezioni riceve dal Circolo la comunicazione dell'avvenuto invio delle schede elettorali agli aventi diritto di voto per l'espressione del voto a mezzo posta;

d) procede alle operazioni di scrutinio delle schede ed agli adempimenti di cui al successivo art. 6;

e) esamina e risolve – in unica istanza – eventuali casi di contestazione;

f) invia tempestivamente tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Circolo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Rappresentanti.

10. La Commissione Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli organi del Circolo, alle Parti istitutive ed ai Presentatori di lista, nonché ai Soci del Circolo mediante pubblicazione di tali risultati sul sito web dello stesso.

## Articolo 5 - Modalità di votazione

1. Ogni elettore deve votare per posta.

2. Le schede elettorali riprodurranno, secondo l'ordine temporale di presentazione, la sigla ed i contenuti di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità; accanto alla sigla di ciascuna lista sarà apposto



un apposito riquadro riservato all'espressione del voto di lista, come successivamente specificato al comma 5.

3. Non è ammesso il voto di preferenza.

4. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio i Soci dovranno far pervenire alla Commissione Elettorale la scheda elettorale - utilizzando l'apposita busta preaffrancata che sarà inviata dal Circolo congiuntamente alla scheda medesima ed alle istruzioni per le votazioni - entro il quarto giorno successivo alla data delle elezioni.

5. L'elettore esprime il proprio voto mediante l'apposizione del segno "x" nel riquadro predisposto a norma del comma 2.

6. Il voto è nullo quando l'elettore:

a) abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi a più liste;

b) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista ed abbia apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di un candidato inserito in una lista diversa;

c) non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad alcuna lista, lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti.

7. Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista nei casi in cui l'elettore:

a) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato;

b) non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad alcuna lista, ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista.

8. E' nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla Commissione Elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto differente da quello indicato nel presente articolo rende nulla la scheda; sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.

#### **Articolo 6 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati**

1. La Commissione Elettorale, trascorso il termine di acquisizione delle schede elettorali previsto dall'art. 5, comma 4, procede allo scrutinio delle stesse, redigendo apposito verbale nel quale saranno annotati, per ciascun Collegio multiregionale e, separatamente, per Soci Ordinari Lavoratori e Soci Pensionati:

a) il numero degli aventi diritto al voto;

b) il numero delle schede pervenute;

c) il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;

d) il numero delle schede nulle e quello delle schede bianche.

e) per i Rappresentanti dei Soci Ordinari Lavoratori, ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero di cui alla lett. c); in particolare divide il numero dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei



Rappresentanti da eleggere, al fine di ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi attribuiti alla lista stessa; i seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, sono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra; in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio;

f) individua i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista.

g) per i Rappresentanti dei Soci Pensionati, assegna il seggio alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, il seggio è assegnato alla lista mediante sorteggio.

2. La Commissione Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, procede tempestivamente alla proclamazione dei risultati e alla comunicazione degli stessi secondo quanto indicato all'art. 4 comma 10.

## **SEZIONE TERZA**

### **Elezioni dei Rappresentanti in Assemblea da parte dei Soci Ordinari Aziende**

#### **Articolo 7–Lista elettorale unica**

1. I Soci Ordinari Aziende provvedono alla formazione di una lista elettorale unica composta da 32 candidati, suddivisi tra le Aziende stesse in proporzione al numero di dipendenti iscritti al Circolo quali Soci Ordinari Lavoratori al primo giorno del mese precedente quello della data di indizione delle elezioni. Tale lista elettorale sarà comunicata al Circolo entro il termine utile per la presentazione delle liste di cui all'art. 1 comma 1 e riporterà, per ciascun candidato, il numero progressivo di lista, il nominativo e l'Azienda di riferimento.

#### **Articolo 8 – Modalità di elezione**

1. Nello stesso termine di cui all'art. 5 comma 4, i Soci Ordinari Aziende comunicano alla Commissione i nominativi dei 24 Rappresentanti loro riservati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) dello statuto, individuandoli all'interno della lista unica di cui all'art. 7.


## **SEZIONE QUARTA**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 9 - Sostituzione degli eletti**

1. Qualora nel corso del mandato un Rappresentante eletto dai Soci venga per qualsiasi motivo a mancare si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo di lista.

2. Qualora un Socio Ordinario Azienda perda, per qualsiasi motivo, la qualità di socio, il relativo Rappresentante decade dall'ufficio e viene sostituito dal primo dei candidati non eletti.



3. In caso di revoca del mandato da parte del Socio Ordinario Azienda del proprio Rappresentante, di rinuncia al mandato stesso, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio della funzione, il Socio Ordinario Azienda è tenuto a comunicare al Presidente del Circolo un sostituto entro dieci giorni dalla data della revoca, del ricevimento della rinuncia o dal verificarsi degli altri eventi indicati; in difetto, il Rappresentante è sostituito dal primo dei candidati non eletti.

#### **Articolo 10–Validità delle elezioni**

1. Le elezioni, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.

